


Publicato il 14/03/2020

N. 00170/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00103/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 103 del 2020, proposto dal signor
rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Canavese, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso
dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso l'ufficio;

per l'annullamento

del provvedimento 17.1.2020, n. 1586 dell'UTG di Savona

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto il decreto 43/2020 del presidente la seconda sezione del tar adito

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 il dott. Paolo Peruggia
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il cittadino si ritiene leso dal provvedimento emarginato per il cui annullamento ha notificato il ricorso in trattazione, affidato a censure in fatto e diritto; sulla domanda di misure interinali il presidente della seconda sezione si è pronunciato con il decreto 43/2020 accogliendola.

Si è costituito in giudizio il ministero resistente che ha chiesto respingersi la domanda e con la memoria conclusionale ha instato per l'integrazione del contraddittorio.

Le parti hanno depositato documenti, parte ricorrente ha ricapitolate le difese con una memoria opponendosi all'estensione del contraddittorio.

Il tribunale amministrativo può pronunciare una sentenza succintamente motivata, viste la completezza del contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare e la sufficienza degli elementi di prova, resa nota alle parti la presente determinazione.

E' impugnato il provvedimento prefettizio con cui è stata revocata (art. 23 lett. a) del d.lvo 142/2015) la misura dell'accoglienza in precedenza assentita in favore dello straniero giunto in Italia: la ragione della determinazione è spiegata nella motivazione con il rifiuto manifestato dal ricorrente di trasferirsi da presso una diversa casa di accoglienza ubicata nel comune di , a causa della sopravvenuta indisponibilità a proseguire l'attività da parte dell'attuale sede dell'asilo per stranieri.

Il tribunale amministrativo osserva che in tal modo è stata astrattamente integrata la fattispecie di cui all'art. 23 1 comma lett. a) del d.lvo 2015/142, posto che lo straniero ha esplicitamente rifiutato di presentarsi presso la nuova sede di asilo assegnatagli nel comune di , ma la p.a. non ha preso in esame le ragioni di questo diniego che risultano invece giustificate in atti.

Il ricorrente è affetto dalla grave patologia di natura contagiosa comprovata dalla

documentazione in atti (TBC linfondatale profonda e intestinale), cosa che sembra sconsigliare di destinarlo ai ripetuti e non agevoli viaggi in autobus da all'ospedale di ; ne deriva la fondatezza dell'assorbente censura esaminata, con il conseguente annullamento dell'atto impugnato, così che l'amministrazione dell'interno possa individuare un luogo in cui ospitare lo straniero in modo compatibile con le sue esigenze di salute.

Le spese della lite possono essere compensate, attese la modalità di conclusione della lite e l'avvenuta ammissione dell'interessato al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda),
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato, compensando le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore

Angelo Vitali, Consigliere

L'ESTENSORE
Paolo Peruggia

IL PRESIDENTE
Roberto Pupilella

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.